

## STATUTO Sport e Comunità

### Titolo I

Costituzione – sedi – scopi - risorse economiche

#### Art. 1 - **Denominazione**

E' costituita l' "**Associazione Nazionale di Promozione Sportiva nelle Comunità**" in sigla **A.N.P.S.C.**. L'Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale ed è riconosciuta dal C.O.N.I. in qualità di associazione benemerita. Dall'anno 2014 l'associazione A.N.P.S.C. cambia denominazione in "**Sport e Comunità**".

#### Art. 2 - **Promotori**

L'associazione è promossa dai rappresentanti delle principali realtà (Enti, Associazioni, Cooperative, Comunità Terapeutiche) italiane che lavorano nel campo della prevenzione e recupero della tossicodipendenza, ed è composta dai soci – persone fisiche, Enti, Associazioni, Cooperative, Comunità Terapeutiche - che svolgono attività a vocazione sportiva, di notevole rilievo di ordine culturale, che propagandano e diffondono il valore dello sport, attraverso iniziative promozionali a vari livelli, nonché quelle di natura scientifica o tecnica applicata allo sport.

#### Art. 3 - **Sede**

L'Associazione ha la sua Sede centrale in Roma.

#### Art. 4 - **Scopi**

L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto del CONI, ai principi fondamentali, alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI.

L'Associazione non ha fine di lucro, non ha prefissione di termine e - fatti salvi i principi dell'attenzione, della solidarietà e del servizio alla persona umana nelle varie situazioni di sofferenza, di disagio e di emarginazione, anche seguendo gli orientamenti della carta dello sport del 2000 elaborate dal CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, è riconosciuta autonomia tecnico scientifica, organizzative e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e si propone di :

- collaborare con i responsabili delle comunità terapeutiche e dei Centri di Prevenzione, favorendo lo sviluppo, la diffusione e la promozione delle attività sportive per i loro utenti, con espressa esclusione delle attività agonistiche ;
- promuovere la prevenzione del disagio e della tossicodipendenza in collaborazione con le associazioni sportive anche al fine di realizzare la piena dimensione umana, sana ed educativa dello sport;
- suggerire e stimolare nuove attività in campo sportivo e sociale a tutti gli Enti pubblici e privati competenti;
- coordinare e organizzare raduni sportivi al fine di favorire maggiori incontri tra le comunità;
- realizzare progetti di servizio, Formazione Professionale nel settore dello sport, in collaborazione con il CONI, per tutti gli associati;
- promuovere rapporti anche di natura confederativa, collegamenti e confronti con i gruppi, associazioni di volontariato e sportive nel territorio a livello locale, nazionale e internazionale;
- pianificare l'utilizzo dei contributi e delle diverse forme di sostegno eventualmente provenienti dal CONI o da altri Enti pubblici e privati destinati all'Associazione al fine di potenziare le strutture e le attività sportive nei diversi organismi associati. Nell'ambito di tali attività, l'Associazione potrà compiere anche attività commerciali e produttive marginali. I proventi di tali attività andranno totalmente devoluti all'attuazione dei fini istituzionalmente previsti nel presente statuto.

- svolgere la propria attività di ordine culturale , scientifico e tecnico e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni Sportive Internazionali riconosciute dal CIO , delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

#### **Art. 5 – Ambito di operatività**

L'Associazione potrà operare su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle località ove sono presenti realtà operative (comunità terapeutiche e centri di prevenzione e reinserimento) degli Enti associati.

#### **Art. 6 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative versate dagli associati nelle misure stabilite dal Consiglio Nazionale;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari e rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali contributi dello Stato, di Enti e di Istituti pubblici e privati, del CONI;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali e ogni altra entrata e qualsiasi offerta ricevuta per le iniziative e le attività dell'Associazione.

## TITOLO II Associati

#### **Art. 7 – Requisiti, diritti e obblighi**

Per divenire associato è necessario :

- presentare domanda scritta al Consiglio Nazionale ove esistente.

L'associato ha il dovere di :

- dedicare prestazioni personali, volontarie e gratuite alle iniziative e attività promosse dall'Associazione;
- partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- versare le quote associative determinate dal Consiglio Nazionale.

L'associato ha il diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione; ha inoltre il diritto di voto nell'Assemblea Generale. Ha altresì diritto di concorrere alle cariche associative, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative , senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o di privilegio fra gli associati nonché ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi direttivi e di controllo dell'associazione.

-gli associati sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento del CONI.

- è fatto divieto di associarsi alla Sport e Comunità per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

#### **Art. 8 – Cessazione**

La qualità di associato cessa :

- a) per volontaria rinuncia da parte dell'interessato da comunicarsi tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale;
- b) per assenza ingiustificata per oltre tre mesi dalle attività promosse dall'Associazione;
- c) per radiazione;
- d) per mancato versamento delle quote associative protrattosi per oltre un anno;

#### **Art. 9 – Sanzioni disciplinari**

Agli associati possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari :

- 1) la censura;
- 2) la sospensione;

3) la radiazione .

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, inflitta per lievi trasgressioni.

La sospensione si applica in caso di comportamenti contrastanti con gli scopi propri dell'Associazione e con il suo spirito informatore.

La radiazione si applica in caso di gravi violazioni all'ordinamento sociale.

#### **Art.10 – Irrogazione delle sanzioni**

Le sanzioni di cui agli Art. 9 sono irrogate da un giudice di disciplina. I provvedimenti medesimi andranno comunicati con lettera racc. A.R.

Avverso i provvedimenti adottati dal giudice di disciplina l'associato censurato, sospeso o radiato può inoltrare reclamo al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri deve essere convocato nei 30 (trenta) giorni seguenti l'inoltro del reclamo e deve decidere nei successivi 15 (quindici).

#### **Art.10 bis - Sospensione ai sensi del Codice di Comportamento Sportivo**

La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Giudice di Disciplina.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte del soggetto sospeso.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 20 dalla notifica della decisione inviando copia al Giudice di Disciplina.

Il Collegio dei Probiviri decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.

I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi delle Associazioni Benemerite o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Associazione Benemerita l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente articolo 7.

### TITOLO III

#### Organi dell'Associazione

#### **Art. 11 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Generale degli associati;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) Il Giudice di disciplina;
- 6) Il Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 12 – Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano deliberativo e di indirizzo dell'Associazione. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto che prestano la loro attività e abbiano versato le quote associative.

L'Assemblea Generale si distingue in assemblea ordinaria e in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve tenersi :

- entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sulla relazione predisposta dal Presidente e dal Consiglio Nazionale relativa alle attività svolte nell'anno precedente e sul bilancio consuntivo.

- ogni quattro anni entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi per eleggere con votazioni separate e successive gli organi dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale, ovvero su richiesta motivata e scritta da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e comunque in tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale, nonché per l'elezione dei membri dei singoli organi, qualora non sia possibile procedere all'integrazione degli stessi con i primi dei non eletti. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

L'Assemblea straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, con la maggioranza assoluta in prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli associati e la delibera è approvata con il voto di almeno la metà dei presenti. Le dette modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. Essa è indetta dal Consiglio Nazionale e convocata dal Presidente, o chi ne fa le veci, a mezzo P.E.C. o lettera raccomandata a/r, da spedire agli associati almeno quindici giorni prima della seduta. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza oltre all'elenco degli aventi diritto al voto. Il termine massimo per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea straordinaria è di 90 (novanta) giorni.

L'Assemblea straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea Generale degli associati può essere convocata anche in località diversa dalla Sede legale.

#### **Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione L'Assemblea ordinaria è, invece, regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea. Non è ammessa la delega. E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stato colpito da sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione e non sia in regola con il versamento delle quote associative. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale ordinaria sono validamente prese a maggioranza di voti.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.

#### **Art. 14 – Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è composto :

- dal Presidente e n. 9 consiglieri.

Al Consiglio Nazionale spetta la realizzazione dei fini istituzionali e delle direttive assembleari.

Il Consiglio Nazionale ha le seguenti funzioni:

- stabilire l'ammontare della quota associativa;
- nominare su proposta del presidente il Segretario nel proprio seno nel corso della prima riunione utile;
- nominare su proposta del presidente i due Vice Presidenti nel proprio seno nel corso della prima riunione utile;
- predisporre il bilancio consuntivo e la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- predisporre ed approvare il bilancio di previsione;
- provvedere ad emanare il regolamento di attuazione dello statuto;
- istituire eventuali sedi periferiche;
- predisporre ed approvare la relazione in ordine ai programmi ed alle attività da realizzare, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale;

- dare esecuzione ai deliberati assunti dall'Assemblea Generale degli associati;
- curare i rapporti con i terzi e in particolare con gli Enti competenti;
- esaminare ed eventualmente accogliere le domande di associazione;
- assumere ogni iniziativa che riterrà utile od opportuna per il raggiungimento degli scopi dell'associazione
- nominare la Commissione Verifica Poteri; di quest'ultima non possono far parte i candidati alle cariche sociali.

La durata in carica del Consiglio Nazionale è fissata in anni solari quattro.

Il Consiglio dovrà essere convocato almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta la metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni devono essere convocate dal presidente, o da chi ne fa le veci, per raccomandata a/r, P.E.C. o con mezzi equipollenti, - anche telematici- che assicurino la ricezione del messaggio, almeno dieci giorni prima ed in caso di urgenza a mezzo fax almeno ventiquattro ore prima. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale dovranno essere prese a maggioranza, in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **Art. 15 – Decadenza del Consiglio Nazionale**

il Consiglio Nazionale decade:

- 1) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- 2) per mancata approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione da parte dell'Assemblea,
- 3) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- 4) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanea nell'arco del quadriennio della metà più uno dei suoi componenti. In quest'ultima ipotesi, a differenza di quanto avviene nelle altre fattispecie, il Presidente non decade e dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che dovrà celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.

Nell'ipotesi di cui al punto 1) si procede ai sensi dell'Art. 16.

Nell'ipotesi di cui al punto 3) l'ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra. Nell'ipotesi di cui al punto 2) l'ordinaria amministrazione spetterà sia al Presidente che al Consiglio Nazionale. Le dimissioni che originano le decadenze degli organi di cui al presente articolo sono irrevocabili.

#### **Art. 16 – Poteri e responsabilità del Presidente del Consiglio**

Al Presidente spetterà l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con tutti i poteri di ordinaria amministrazione. E' eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti. Per l'apertura dei conti correnti bancari con fido, il Presidente dovrà essere autorizzato con apposita delibera del Consiglio Nazionale. Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati, salvo i casi statutariamente previsti ed il Consiglio Nazionale dell'Associazione;
- è responsabile, unitamente al Consiglio Nazionale, dell'attuazione degli scopi statuari e dei programmi approvati dall'Assemblea ;
- predisporre, unitamente al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

Il Presidente e il Consiglio Nazionale rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente con variazioni allo stesso. In caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente anziano. In caso di impedimento definitivo, si avrà la decadenza del Consiglio Nazionale, con conseguente convocazione - a cura del Vicepresidente - di un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni. Al Vicepresidente spetterà l'ordinaria amministrazione sino all'elezione di cui al precedente comma. In caso invece di

dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione spetterà sia a quest'ultimo sia al Consiglio Nazionale: entrambi gli organi suddetti resteranno in prorogato sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria elettiva nei termini di cui sopra.

In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario, resterà in prorogato con il Consiglio Nazionale il Vice Presidente Vicario.

#### **Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- è composto da un Presidente e da un numero di quattro Sindaci, di cui due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea generale degli associati;
- il presidente del collegio dei revisori viene eletto dall'assemblea e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, gli altri revisori devono essere in possesso di specifica professionalità;
- dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
- i membri del collegio dei revisori contabili possono non essere iscritti a Sport e Comunità.

Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e delibera a maggioranza assoluta e in presenza della maggioranza dei suoi componenti; per quanto concerne la disciplina dei casi di decadenza e sostituzione si rimanda a quanto stabilito dal codice civile; ove non sia possibile procedere alle integrazioni e ove sia compromessa la funzionalità dell'organo, dovrà essere convocata e celebrata l'assemblea straordinaria.

Il Collegio assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge; in particolare, ha il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione. Assiste, soltanto nelle persone dei sindaci effettivi, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale ed ha l'obbligo di presentare una relazione all'Assemblea dei soci a corredo del bilancio consuntivo, nonché una relazione al Consiglio Nazionale a corredo del bilancio preventivo. Nei casi di riscontro di gravi irregolarità, il Collegio all'unanimità può richiedere al Presidente dell'associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il Collegio dei Revisori non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 18 – Giudice di disciplina**

Il Giudice di disciplina viene nominato dal Consiglio Nazionale in sede di insediamento e può essere anche un non socio; nella medesima occasione dovrà essere nominato anche un giudice supplente. La durata del mandato è di quattro anni dalla nomina ed è rinnovabile per un massimo di due volte.

Come requisito minimo per poter ricoprire questa carica è richiesta almeno una Laurea in Giurisprudenza.

Il Giudice di disciplina adotta i provvedimenti di sua competenza; qualora debba adottare i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 9, dovrà provvedere alla preventiva contestazione degli addebiti all'interessato. L'inculpato potrà presentare nei dieci giorni successivi alla contestazione al giudice di disciplina le osservazioni e le controdeduzioni. Il giudice di disciplina emette le proprie decisioni entro 30 (trenta) giorni.

Avverso i provvedimenti adottati dal giudice di disciplina, l'inculpato può inoltrare reclamo al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto; il Collegio dei Probiviri deve essere convocato entro 30 (trenta) giorni e deve decidere nei successivi 15 (quindici).

#### **Art. 19 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che ha il compito di valutare in secondo grado le controversie riguardanti i casi di presunte violazioni alle norme di comportamento da parte degli associati come previsto nell'articolo 9.

E' composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Elegge al suo interno un Presidente, a cui è affidato il compito della convocazione delle riunioni e della loro presidenza; il requisito per la nomina di Presidente è il possesso

della laurea in giurisprudenza o economia, mentre per gli altri membri è necessario il possesso di una specifica competenza in materie giuridiche.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri. Delibera a maggioranza dei presenti.

Il mandato ha la durata di quattro anni dalla nomina ed è rinnovabile per un massimo di due volte.

Il Collegio dei Probiviri e il Giudice di disciplina restano in carica anche in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Nazionale.

#### TITOLO IV Bilanci e Patrimonio

##### Art. 20 – **Bilancio annuale**

I bilanci annuali saranno redatti con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, delle disposizioni di carattere fiscale emanate dagli organi competenti. Il bilancio deve indicare distintamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il bilancio annuale deve fare riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'associazione.

##### Art.21 – **Diritti ed obblighi degli associati**

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis causa, né rivalutabili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo preposto dalla legge, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione stabilita dalla legge.

#### TITOLO V Disposizioni finali

##### Art. 22 - **Durata**

La durata dell'associazione è illimitata. La richiesta di scioglimento della stessa deve essere effettuata da almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto e deve essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto di voto. Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione. Con identica maggioranza saranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri e verrà stabilita la destinazione del patrimonio residuo, da devolversi, comunque, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

##### Art. 23 – **Modifiche statutarie**

Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Nazionale da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice e celebra entro 90 (novanta) giorni l'assemblea generale straordinaria. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli associati e la delibera è approvata con il voto di almeno la metà dei presenti.

Il Consiglio Nazionale può anche indire, su propria iniziativa, l'assemblea suddetta per esaminare e deliberare gli emendamenti che ritenga opportuno sottoporre ad essa. Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'assemblea sia su propria iniziativa che su richiesta degli associati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

##### Art. 24 - **Incompatibilità**

La carica di componente il Consiglio Nazionale, compreso il Presidente, quella di membro del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e del Giudice di disciplina sono incompatibili fra loro.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto d'interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Inoltre le cariche di Presidente, di Revisore dei conti Collegio dei Probiviri e Giudice di Disciplina sono incompatibili con ogni altra carica in organismi associati a Sport e Comunità.

Le cariche di Presidente e Consigliere nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Chiunque venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità deve optare, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, per una soltanto delle cariche, pena la decadenza di quella assunta posteriormente.

#### **Art. 25 – Candidatura alle cariche associative**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti come Presidente o come membri degli organi dell'associazione devono presentare la candidatura almeno 15 (quindici) giorni prima della data prestabilita per l'effettuazione dell'assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'albo.

E' ammissibile una sola candidatura per una singola carica elettiva.

#### **Art. 26 – Accesso alle cariche associative**

Tutte le cariche associative sono onorifiche. La durata delle stesse è stabilito in quattro anni, coincidente con il quadriennio olimpico. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purché pari al massimo alla metà dell'intero organico, possono essere integrate con i primi dei non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei suffragi attribuiti all'ultimo eletto. In caso di impossibilità a procedere come sopra detto, si provvederà con nuove elezioni. L'organo decaduto cui compete l'ordinaria amministrazione secondo quanto in merito stabilito dal presente Statuto deve espletare tale suo compito sino alla celebrazione dell'assemblea elettiva che dovrà avvenire entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni dall'evento che ha determinato la vacanza medesima.

Al momento della presentazione della candidatura, il soggetto interessato deve essere in regola con il versamento delle quote sociali, salvo per quanto riguarda i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e il giudice di disciplina.

Gli ulteriori requisiti per accedere alle cariche associative sono i seguenti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana e della maggiore età;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle FF.SS.NN., DSA, Enti di Promozione sportiva o organismi internazionali riconosciuti.

Sono ineleggibili per ogni carica di Sport e Comunità tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività di Sport e Comunità.

Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.



**Art.27 - Durata dell'esercizio**

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il bilancio consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Nazionale e entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

**Art.28 – Efficacia dei provvedimenti**

I provvedimenti adottati dagli organi di Sport e Comunità hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento associativo nei confronti di tutti i soggetti di Sport e Comunità.

I soci si impegnano a non adire altri organi che non siano quelli sociali per la risoluzione di controversie connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione.

Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal precedente comma. Il diniego di autorizzazione deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivato. Il Consiglio Nazionale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

**Art.29 – Risoluzione delle controversie**

I soci dell'associazione esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere a un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia originata dall'attività associativa che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa, che non rientri nella normale competenza degli Organi di Disciplina.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal suo Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.

In difetto di accordo, la nomina è demandata al presidente del collegio dei probiviri dell'associazione che dovrà provvedere, inoltre, alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure stabilite dal Regolamento di Giustizia.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria Generale dell'associazione che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

L'inosservanza della presente clausola compromissoria comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

**Art.30 - Decorrenza**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Dott. Claudio Ciampi